

TRIBUNALE DI TREVISO

Sezione seconda civile

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona di:

- **dott. Caterina Passarelli** **Presidente rel.**

- **dott. Elena Rossi** **Giudice**

- **dott. Gianluigi Zulian** **Giudice**

In relazione alla opposizione ex art.98 lf proposta da

^

Contro

I

avverso il decreto 26/11/13 del giudice delegato, dott. Antonello Fabbro, con il quale la ricorrente lamenta la mancata ammissione del credito vantato per la restituzione del prezzo versato quale corrispettivo della merce ordinata e non consegnata (6 serbatoi per un valore di €12.968,00), per le modifiche apportate alla merce consegnata in assenza della conformità all'ordine (€ 8.900,00) ed a titolo di risarcimento del danno per inadempimento (€ 13.500,00 per spese di trasporto pregiudicato il maggior risarcimento del danno per il quale la ricorrente si riserva di agire in separato giudizio.

osserva

afferma di essere creditrice di delle seguenti somme:

- € 12.968,00 corrispondenti al valore di 6 serbatoi ordinati e non consegnati.

Secondo l'opponente; è stato pagato prima un acconto di € 79.335,00 e poi il

- saldo pari ad € 320.133,50 e, pertanto, la mancata consegna dei serbatoi darebbe diritto alla restituzione;
- € 8.900,00 corrispondenti al costo delle modifiche apportate sui serbatoi da parte di [redacted] in conseguenza della difformità dell'attrezzatura fornita rispetto a quanto ordinato;
 - 13.500,00 corrispondenti alle spese di trasporto sostenute per il ritiro, avvenuto con notevole ritardo, dell'attrezzatura commissionata con contratto del 20 marzo 2012.

L'opposizione non può essere accolta.

Con il provvedimento impugnato, il Giudice Delegato ha rigettato la domanda, estesa anche ad ulteriori indennità risarcitorie in questa sede non riproposte, ritenendo non provato il credito.

In effetti, dalla documentazione prodotta, allegata in modo confuso senza alcuna esatta ricostruzione dei rapporti, non si evince che il contratto è stato concluso tra la società fallita e [redacted]; del resto, il contratto n.77 datato 6/12/11 e la relativa fattura non appaiono riguardare [redacted], intestati come sono a [redacted] doo (v.doc.4-5 opp.te); gli ordini di pagamento datati 3/8/12, 6/8/12, 10/8/12, 22/8/12, dai quali dovrebbe desumersi la corresponsione della somma da cui detrarre quella oggetto di restituzione, risultano essere stati effettuati sempre da [redacted] e non dalla opponente (v.doc.7-10 opp.te); non vi è prova del collegamento causale tra le pretese asserite modifiche e le difformità lamentate dei beni consegnati rispetto agli ordini; non vi è prova che la spesa per il servizio di trasporto fosse addebitabile a [redacted] (cfr. doc.14-19 opp.te).

In ogni caso, tutta la documentazione prodotta non è opponibile al fallimento essendo priva di data certa (Cass. 4213/13 secondo cui: *"in sede di formazione dello stato*

passivo il curatore deve considerarsi terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l'istanza di ammissione, conseguendone l'applicabilità della disposizione contenuta nell'art. 2704 cod. civ. e la necessità della certezza della data nelle scritture allegate come prova del credito").

Nè può dirsi che, anche voler superare i rilievi già svolti, la prova del credito sia ricavabile dall'ammissione della prova testimoniale richiesta. Infatti, i capitoli formulati con l'atto introduttivo della presente opposizione hanno ad oggetto circostanze generiche (cap.1,6), inammissibili ex art.2721 cc (capp.2, 4, 6, 7), negativa (cap.3) ed irrilevante ai fini della essenzialità del termine di consegna (cap.5).

Ne consegue il rigetto dell'opposizione.

Le spese processuali, liquidate in base alle fasi effettivamente svolte secondo il valore della controversia, seguono la regola della soccombenza..

p.q.m.

Rigetta l'opposizione.

Condanna alla rifusione a favore del fallimento delle spese processuali, liquidate in complessive €3.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.

Si comunichi.

Treviso, 8/4/15

Il Presidente relatore

Caterina Passarelli



IL CURATORE
REDA D'ALTY

DEBITORE IN LIQUIDAZIONE

Treviso 09.04.15

IL CURATORE
REDA D'ALTY